



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N°41 – 13 DICEMBRE 2024

Riunione del giorno 11.12.2024

22.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **GALBUSERA STEFANO** n.q. di Presidente della S.S. BUSNAGO VOLLEYBALL TEAM
- **S.S. BUSNAGO VOLLEYBALL TEAM** in persona del Presidente P.T.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai sig.ri:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento 29/2024-2025 la Procura Federale richiedeva a questo Tribunale di procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti di:

*A) **S.S. BUSNAGO VOLLEYBALL TEAM**: Per aver, in violazione dei principi informativi di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 2 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 - 74 e 79 Reg. Giur., tesserato, con qualifica di dirigente, il Sig. ..omissis.. nonostante questi, in ragione della sanzione disciplinare della radiazione comminatagli dagli Organi di Giustizia Federale, non potesse essere nuovamente tesserato essendo stato escluso in via definitiva dalla comunità federale.*

Contestata l'aggravante di cui alla lettera A dell'art. 102 Reg. Giur.

*B) **GALBUSERA STEFANO**: a titolo di responsabilità diretta, ex art.75 Reg. Giur., per i fatti contestati sub A) al sodalizio **BUSNAGO VOLLEYBALL TEAM** del quale è Presidente e legale rappresentante.*

Contestata l'aggravante di cui alla lettera A dell'art 102 Reg. Giur.

In merito a quanto sopra, il Tribunale

OSSERVA

Con provvedimento d'ufficio del 23.10.2024, il Settore Tesseramento dichiarava l'annullamento del tesseramento in qualità di Dirigente del sig. ..omissis.. con la Società Busnago Volleyball Team (codice FIPAV 04 101 0062), stante la preesistente sanzione della radiazione del suddetto dirigente



comminata dal Tribunale Federale con comunicato n. 15 del 05.10.2020 e confermata dalla Corte di Appello Federale con comunicato n. 9 del 24.11.2020; con il medesimo provvedimento, l'Ufficio rimetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa.

Acquisiti gli atti la Procura Federale, ritenendo provata per tabulas la sussistenza dell'illecito e dunque la responsabilità disciplinare degli odierni prevenuti, avviava le indagini, ne comunicava la formale conclusione, manifestando la propria intenzione di procedere al deferimento del sodalizio e del legale rapp.te del medesimo.

In risposta a tale comunicazione, gli incolpati trasmettevano una memoria difensiva, per il tramite del legale nominato Avv. Massimo Della Rosa, nella quale veniva confermata la condotta oggetto di contestazione – e dunque il tesseramento del dirigente radiato – invocando però la propria assoluta buona fede, desumibile dalla non conoscenza della sanzione e dal mancato alert del sistema federale al momento della richiesta di tesseramento.

La Procura Federale, ritenute le suddette eccezioni non scriminanti, formalizzava il deferimento degli incolpati dinanzi a questo Tribunale il quale, per l'effetto, convocava le parti dinanzi a sé per l'udienza dell'11.12.2024.

A ridosso dell'udienza perveniva un'ulteriore memoria, sempre a firma dell'Avv. Della Rosa, nella quale si reiteravano le eccezioni già formulate, con particolar riferimento alla totale assenza di dolo o colpa in capo al sodalizio, in forza delle quali si concludeva per l'integrale proscioglimento degli incolpati.

All'udienza fissata, per la procura Federale compariva l'avv. Giorgio Guarnaschelli il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati e per l'irrogazione di idonea sanzione nei confronti degli stessi. Compariva altresì il sig. Stefano Galbusera assistito dall'Avv. Della Rosa il quale si riportava alle memorie difensive in atti ed alle conclusioni ivi riportate.

All'esito della Camera di Consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le circostanze di fatto poste a fondamento del capo di incolpazione contenuto nel deferimento della Procura risultano documentate ed espressamente ammesse dalla difesa degli incolpati, se pur ritenute dalla stessa non punibili.

Risulta pertanto accertato e comprovato che la S.S. Busnago Volleyball Team abbia effettuato in data 01.07.2024 il primo tesseramento del sig. ..omissis.. in qualità di Dirigente; risulta altresì per tabulas



che detto Dirigente fosse stato radiato con provvedimento del Tribunale Federale in data 05.10.2020, confermato con decisione della Corte Federale in data 24.11.2020 e che pertanto non potesse essere tesserato ai sensi e per gli effetti dell'art. 98 comma 1 R.G.

A propria discolpa, il sodalizio prevenuto adduce di non essere mai stato a conoscenza delle vicende disciplinari dell'..omissis.., evidenziando peraltro che costui nulla aveva riferito in proposito e che, al momento dell'inserimento della richiesta di tesseramento, il sistema avrebbe dovuto evidenziare la non tesserabilità del soggetto, cosa che invece non si era verificata. La condotta pertanto non sarebbe punibile non potendosi delineare nei fatti contestati alcuna colpa in capo al sodalizio, del tutto ignaro della posizione tesserativa dell'..omissis.. e dei suoi trascorsi disciplinari in ragione dei quali, laddove ne avesse avuto conoscenza, giammai avrebbe posto in essere la procedura di tesseramento.

Ritiene il Tribunale che le eccezioni difensive degli incolpati possano essere condivise non ravvedendosi nella loro condotta profili di negligenza tali da integrare le ipotesi di illecito delineate dalla Procura. E' infatti di tutta evidenza che qualcosa non abbia funzionato nella procedura di tesseramento atteso che il sistema, in virtù dei blocchi previsti in caso di radiazione e/o di non tesserabilità, avrebbe dovuto in qualche modo impedire il completamento della procedura stessa, segnalandone le ragioni ostative e comunque non consentendo il tesseramento.

Nulla di tutto ciò si è verificato e solo l'intervento dell'Ufficio Tesseramento ha consentito di porre rimedio all'invalido tesseramento annullando lo stesso.

E' d'uopo peraltro evidenziare che quand'anche il sodalizio incolpato avesse ritenuto di assumere preventive informazioni presso i competenti Uffici Federali circa i requisiti di tesserabilità dell'..omissis.., onere peraltro non espressamente codificato, si sarebbe visto opporre i limiti dettati dalla tutela della privacy di ogni tesserato.

In assenza di prove certe in ordine a condotte negligenti e/o imprudenti ed alla violazione di precise norme federali, il Tribunale ritiene di dover dichiarare la non punibilità - e di conseguenza la non sanzionabilità - per entrambi gli incolpati.

PQM

Il Tribunale delibera il non luogo a sanzione nei confronti di entrambi gli incolpati

Roma 12 dicembre 2024

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 13 dicembre 2024